

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

Vigente al : 4-2-2024

Capo IV

Responsabilità

Art. 21

Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso."
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al **((30 giugno 2024))**, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Art. 23

Modifiche all'articolo 323 del codice penale

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".